



Comune di Crocetta del Montello

Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs.50/2016 E ALLA DELIBERAZIONE N. 6 DEL 10
APRILE 2018 DELLA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE E PUBBLICATA IL 28 APRILE 2018
SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.**

Sezione prima
INCENTIVI PER I LAVORI

ART. 1 - PREMESSE

1. Il presente regolamento ha per oggetto la costituzione e l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 113 "Incentivi per funzioni tecniche" commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 così come modificato art. 1 comma 526 della legge 205/2017 (legge di stabilità anno 2018).
2. Ai sensi dell'art. 5-comma bis del Codice degli appalti, gli incentivi per le funzioni tecniche fanno capo al singolo capitolo di spesa previsti per i singoli capitoli di spesa per l'affidamento di lavori, servizi e forniture
3. Il presente regolamento viene predisposto in conformità della deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 6/ SEZAUT / 2018/QMIG avente ad oggetto: “ Incentivi per funzioni tecniche e trattamento economico accessorio del personale dipendente (Art. 113, D.lgs 50/2016- art. 1, comma 526 , legge 27dicembre 2017 n. 205)
4. Il compenso incentivante le funzioni tecniche :
 - Non sono da considerare spese del personale
 - Non sono vanno imputate al fondo del salario accessorio che riguarda tutti i dipendenti comunali
 - Non fanno parte dei limiti imposti dall'art. 23, comma 2 del D.lgs 75/2017

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI E MODALITA E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO

Il compenso incentivante compete al personale del Comune per lo svolgimento delle attività elencate all'art 113 commi 2, 3 e 5 del D.Lgs.50/2016 qualunque sia la classificazione del dipendente interessato o sia titolare di posizione organizzativa, ad esclusione del personale con qualifica dirigenziale ai sensi dell'art.113 comma 3 del D.Lgs.50/2016.

L' Incentivo spetta ai seguenti dipendenti pubblici che esercitano le seguenti attività:

- Programmazione delle opere pubbliche di concerto il Responsabile del Servizio Finanziario
- Valutazione preventiva dei progetti delle opere
- Predisposizione e controllo delle procedure di gara
- RUP (Responsabile Unico del procedimento)
- Fase della esecuzione e monitoraggio del contratto
- Direzione Lavori
- Esecuzione della sicurezza in fase di esecuzione
- Collaudo tecnico amministrativo
- Collaudo statico

L'incentivo verrà ripartito tra il personale interessato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato purché in servizio per periodi continuativi superiori a sei mesi.

A tal fine, possono partecipare, all'interno della procedura di realizzazione delle opere pubbliche anche persone, di supporto tecnico amministrativo, che svolgono prevalentemente mansioni impiegate.

Fanno parte della ripartizione del fondo incentivante anche il Capo Operaio, purché il Responsabile dei LL.PP. lo nomini con apposito decreto, come deve nominare il personale impiegato in cui si affidano delle fasi di realizzazione dell'opera pubblica

L'incentivo verrà ripartito anche al personale che, al momento della liquidazione dell'incentivo maturato per attività prestate direttamente, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione.

ART. 3 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE

1. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, ai sensi del comma 3 del D.Lgs.50/2016, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra i soggetti che svolgono le funzioni previste dall'art.113, comma 2, del D.Lgs.50/2016, nonché tra i loro collaboratori.
2. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo è destinato ed utilizzato per le finalità di cui all'art 113 comma 4 del D.Lgs.50/2016.
3. L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA.

ART. 4 - RIPARTIZIONE DEL FONDO - CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO - INCARICHI

1. Il fondo di cui al precedente art.2, comma 2, è ripartito, per le attività previste dall'art.113, comma 2, del D.Lgs.50/2016, in base alle prestazioni effettuate, come segue:
 - Per gli appalti di importo da €. 0,00 ad €. 40.000 in amministrazione diretta o dell'affidamento diretto con adeguata motivazione dove il Rup assume la posizione su le fasi della gara e dell'affidamento dei lavori si applica il 2% dell'importo al netto dell'IVA
 - Da 40.001 a 500.000 euro al netto dell'IVA, la ripartizione dell'incentivo è così ripartito:
 - a) R.U.P. 0, 7%
 - b) Per la valutazione preventiva dei progetti delle opere è lo 0,2%
 - c) 0,4% per colui che si occupa della predisposizione e controllo della procedura di gara
 - d) 0.6% per l'esecuzione della sicurezza in fase di esecuzione e/o direzione dei lavori
 - e) 0,1 per il collaudo tecnico amministrativo e/o statico
 - Da 500.001 euro in poi la ripartizione sarà la seguente:
 - a) Per il Rup 0,8
 - b) Per la valutazione preventiva dei progetti sarà lo 0,2%
 - c) Per colui che si occupa della predisposizione e contratto della procedura di gara è lo 0,4%
 - d) Per l'incarico di direzione lavori e/ o sicurezza in fase di esecuzione sarà lo 0,5%
 - e) Per il per il collaudo tecnico amministrativo e/o statico 0,1%

Per i collaboratori tecnici-impiegativi e/o operativi la % di incentivo sarà dello 0,2% previa attestazione di effettiva collaborazione al RUP.

La cumulabilità delle funzioni non potrà mai superare il 2% dell'importo netto dei lavori.

Con deliberazione di Giunta Comunale, appositamente motivata, e per progetti particolare complessità tecnico/amministrativa potrà derogare alle % sopra indicate in aumento purché non venga comunque superata la soglia del 2%.

2. Qualora due o più prestazioni siano state affidate allo stesso titolare di funzione, le singole quote di competenza sono cumulate, mentre se la stessa prestazione sia stata affidata a più di un soggetto la quota relativa all'attività prestata va suddivisa equamente fra i partecipanti.
3. Le risorse come sopra definite non si computano all'importo della spesa del personale e della capacità assunzionale della medesima.
4. Qualora alcune funzioni o attività vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo costituirà economie di spesa.
5. Gli affidamenti delle attività sono effettuati: per quanto riguarda il responsabile del procedimento dei lavori pubblici nell'ambito della specifica programmazione (elenco annuale dei lavori pubblici), per le altre attività con provvedimento del dirigente preposto alla struttura competente, il quale può con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
6. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti.
7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare il limite previsto dall'art.113, comma 3, del D.Lgs.50/2016.

ART. 5 - RIDUZIONE DEL FONDO A FRONTE DI INCREMENTI DEI TEMPI O DEI COSTI PREVISTI - ESCLUSIONI DALL'INCENTIVO

1. Quando i termini od i costi fissati per la conclusione delle attività non sono stati rispettati, il Dirigente acquisisce le motivazioni dei ritardi fornite dal Responsabile del Procedimento. Il Dirigente, qualora accertasse la mancanza di idonee motivazioni dei ritardi (motivazioni insufficienti, contraddittorie o non congrue), procederà alla riduzione dell'incentivo spettante. Qualora le attività siano in tutto od in parte compiute dal Dirigente e/o qualora i tempi programmati siano stati stabiliti esclusivamente dallo stesso, la competenza alla valutazione delle giustificazioni fornite dal Dirigente è del Segretario Generale. Si terrà conto delle giustificazioni negative nell'ambito della valutazione del risultato.

2. E' escluso dall'incentivo il personale interno che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, ferme restando ulteriori forme di responsabilità. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi è di competenza del soggetto che ha affidato l'incarico.
3. L'ente ha diritto di recupero delle somme eventualmente già corrisposte nei casi previsti dal presente articolo.

ART. 6 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ - COPERTURA ASSICURATIVA

1. Le attività di cui al presente regolamento vengono espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze, le riproduzioni e l'utilizzo di attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
2. Le spese di cui al comma 1 assorbono i rimborsi spese di qualunque genere previsti nelle tariffe professionali applicabili ai sensi del presente regolamento.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.
4. L'incentivo per le funzioni tecniche assegnate al personale in forza del presente regolamento è cumulabile anche con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale, prevista a qualunque titolo dall'ordinamento del Comune.
5. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dagli incaricati che assumono la responsabilità professionale del progetto, individuati nell'atto di conferimento dell'incarico, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, e possono essere definiti autori e titolari del progetto medesimo.
6. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
7. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ai propri uffici; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
8. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare ai propri uffici i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato a professionisti esterni; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, gli uffici dovranno attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
9. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.
10. Il Comune assume l'onere di contrarre polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali, come previsto dagli artt. 6 comma 5 e 8 comma 6 della L.R. 27/2003 e dall'art. 24 comma 4 del Codice, salvo sopravvenute modifiche legislative.

ART. 7 APPLICAZIONE DELLA NORMA

Come indicato dalla Sezione Locali delle Autonomie Locali n. 6/2018 la validità dell'interpretazione autentica non ha effetto retroattivo, ma decorrerà dalle funzioni che si svolgeranno dal 1° gennaio 2018

ART. 8 LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

1. La liquidazione delle voci di cui all'elenco di cui all'art. 3 dovrà essere impegnata dal Responsabile dei LL.PP. solo su attestazione che le prestazioni sono avvenute in modo corretto e esigibili.
2. La determina di impegno di spesa deve essere imputata al quadro economico dell'opera.
3. Il responsabile del Servizio finanziario per quanto riguarda gli incentivi delle opere pubbliche dovrà impegnare sul quadro economico dell'opera pubblica e per i beni e/ o servizi nel Titolo I del capitolo assegnato alle risorse finanziarie per i beni e/o servizi.

Sezione seconda
INCENTIVI PER BENI E SERVIZI

ART. 9 - FONDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE RELATIVE AI CONTRATTI DI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI

Il presente articolo disciplina gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. 56/2017, e della deliberazione della Corte dei Conti n. 6/2018 nel modo seguente:

- a) da € 0,00 a € 39.999,99 al netto di I.V.A., ovvero in caso di affidamento diretto l'incentivo è attribuito nella misura del 2% da parte del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento);
- b) da € 40.000,00 al netto di I.V.A. e fino alla soglia comunitaria pari ad € 221.000,00 indipendentemente dalla procedura di affidamento, l'incentivo sarà distribuito nel modo seguente:

- per l'ipotesi a):
 - 15% attività di programmazione della spesa di beni e servizi anche sotto i 100.000,00 Euro e per la predisposizione del Quadro Economico per la fornitura dell'approvvigionamento dei beni e dei servizi;
 - 30% per il Responsabile Unico del Procedimento;
 - 25% per la predisposizione della determina a contrarre, del bando di gara e/o della lettera invito, predisposizione del contratto d'appalto, inserimento in "Amministrazione Trasparente" e per le altre comunicazioni di legge;
 - 5% per la verifica in fase di esecuzione del contratto;
 - 5% per il certificato di avvenuta esecuzione dell'oggetto dell'appalto.
- per l'ipotesi b), ovvero per il appalti superiori alla soglia municipale:
 - 25% per il Responsabile Unico del Procedimento;
 - 10% per l'attività di programmazione della spesa corrente annuale per l'approvvigionamento di beni e servizi e per le funzioni di cui all'art. 272 del Regolamento di esecuzione del codice degli appalti di cui al D.P.R. 227/2010;
 - 20% per il Responsabile Unico del Procedimento o altro dipendente, che effettuano la procedura di scelta del contraente, per l'affidamento dell'appalto (Determina a contrarre, predisposizione del capitolato speciale d'appalto, predisposizione bando di gara per le procedure ad evidenza pubblica, lettera invito per le procedure ristrette);
 - 10% per la fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento (controllo domande di partecipazione, nomina commissione giudicatrice, provvedimento di aggiudicazione definitiva, predisposizione del contratto d'appalto);
 - 15% per la fase di controllo sull'esecuzione del contratto d'appalto e sulla verifica qualitativa, quantitativa eseguite durante il contratto d'appalto.

ART. 10 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Regolamento le Linee Guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni.", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096, del 26.10.2016 e aggiornate dal D. Lgs. 56, del 19.04.2017, con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto dagli articoli precedenti si rinvia alle disposizioni normative nazionali ed europee presenti e future ad eccezione se le norme richiamano a rivedere in contrattazione decentrata le "modalità" o i "criteri" di contrattazione.